ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RESIN PLAST SPA -

CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE TUBI IN PVC IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.186 ¿ MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1036/2016 DEL

n. DET-AMB-2018-5786 del 09/11/2018

14/04/2016.

Proposta n. PDET-AMB-2018-6015 del 08/11/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RESIN PLAST SPA** - CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE TUBI IN PVC IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.186 - **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DALLA SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1036/2016 DEL 14/04/2016.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni:
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 1036/2016 del 14/04/2016 a favore della Ditta Resin Plast SPA per la propria attività di produzione tubi in pvc, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 11/10/2018 - assunta dalla SAC con PGRA 2018/14316 del 12/10/2018 - **pratica SinaDoc n. 30578/2018**, dalla Ditta **Resin Plast SPA** (C.F./P.IVA 00071290399), avente sede legale e impianto di produzione tubi in PVC in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.186, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.1036/2016, limitatamente alla sostituzione dell'impianto termico ad uso civile, alimentato a metano di potenzialità pari a 354 kWt con una nuova caldaia, sempre alimentata a metano, di potenzialità pari a 34 kWt;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.1036/2016 a favore della Ditta Resin Plast SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione tubi in PVC, limitatamente alla sostituzione della caldaia ad uso civile, alimentata a metano;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di modifica non sostanziale dell'AUA nel termine di 60 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE - SAC di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1. LA MODIFICA NON SOSTANZIALE, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.1036/2016 del 14/04/2016, a favore della Ditta Resin Plast SPA (C.F./P.IVA 00071290399), avente sede legale e impianto di produzione tubi in PVC in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.186, fatti salvi i diritti di terzi;
- DI DARE ATTO che la presente modifica non sostanziale dell'AUA comprende e sostituisce il precedente Allegato A) dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.1036/2016 sopracitata;
 Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche,</u> <u>contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento</u>

<u>di AUA</u>. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le <u>emissioni in atmosfera - **modificato**;</u>

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono <u>modifica sostanziale</u> da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data del precedente rilascio all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- La Ditta Resin Plast SPA svolge attività di produzione tubi in PVC nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.186.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione (taglio, carico linee e turbomiscelatore) e dagli sfiati dei silos di stoccaggio delle materie prime. Tutte le emissioni sono dotate di sistemi di abbattimento delle polveri, mediante filtri a maniche;
- E' inoltre presente una officina per piccoli lavori di manutenzione dotata di un sistema di aspirazione (ricambio d'aria) adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Con la richiesta di modifica non sostanziale, la Ditta chiede di sostituire l'attuale impianto termico, ad uso civile, alimentato a metano e di potenzialità pari a 354 kWt con una nuova caldaia (Cosmogas) avente potenzialità pari a 34 kWt. Rimangono attivi i restanti 3 impianti a metano (stufe), per riscaldamento officina e ufficio di potenzialità complessiva pari a 14 kW.

Presso l'azienda sono presenti serbatoi di stoccaggio delle materie prime:

Serbatoio gasolio utilizzato per i muletti;

Silos 2 - PVC

Silos 3 - PVC

Silos 4 - PVC

Silos 5 - PVC

Silos 6 - PVC

Silos 7 - PVC

Silos 8 - Carbonato

Silos 10 - Stabilizzante

Silos 11 - Stabilizzante

Emissioni in atmosfera

PUNTO DI EMISSIONE E1 - ASPIRAZIONE SFIATI SILI STABILIZZATI, CARICO LINEE, TURBOMISCELATORI - F.M. -

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
CVM	5	mg/Nmc
Piombo	1	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 - ASPIRAZIONE TAGLIERINE E MULINO - F.M.

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
CVM	5	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - SFIATO SILO PVC - F.M. -

EMISSIONE E6 - SFIATO SILO CARBONATO - F.M. -

Tali sfiati sono discontinui e saltuari e il loro utilizzo è stimato rispettivamente in circa 600 h/anno e 150 h/anno.

Prescrizioni

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969	
UNI EN 15058	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385	
ISTISAN 88/19	Determinazione delle emissioni di metalli
UNICHIM 723	
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
ISTISAN 97/35	
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393	
UNI 10246-1	
UNI 9967	
UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
UNI EN 14791	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	

Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCI) e acido fluoridrico (HF)
Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
Determinazione della concentrazione di ammoniaca
Determinazione di ammine alifatiche
Determinazione di ammine aromatiche
Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
Determinazione della concentrazione di fenoli
Determinazione della concentrazione di isocianati
Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
Determinazione della concentrazione di acido formico
Determinazione della concentrazione di ftalati
Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- 4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 e E2.
 - La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - ➤ Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare a tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
 - Le manutenzioni da effettuare all' impianto termico civile con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.